

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4/bis, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

#### Articolo 40

##### Dimissioni e sostituzione degli Assessori

1. Le dimissioni dei singoli Assessori, qualora non intervenute in corso di seduta di Consiglio o di Giunta e verbalizzate, vanno presentate per iscritto al Sindaco e subito protocollate.

2. Esse diventano efficaci una volta emanato dal Sindaco il decreto di sostituzione.

3. Il Sindaco provvede con decreto, controfirmato per accettazione, a nominare il sostituto dell'assessore dimissionario.

### SEZIONE II

#### ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

#### Articolo 41

##### Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.

2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati di norma per settori omogenei come da regolamento delle sedute consiliari.

3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.

4. Le attribuzioni delle deleghe ai singoli assessori possono essere formalizzate, anche successivamente alla nomina con decreto del Sindaco.

5. Il vice Sindaco garantisce la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all'art. 39, comma 2, del presente Statuto. In mancanza del Sindaco o del vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

6. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma quarto possono essere modificate con successivo decreto sindacale.

7. Le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile e, per iscritto, ai Capigruppo entro dieci giorni dal conferimento delle deleghe.

#### Articolo 42

##### Attribuzioni e competenze della Giunta comunale

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

#### Articolo 43

##### Funzionamento della Giunta comunale

1. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate collegialmente nell'ambito degli incarichi attribuiti ai singoli assessori dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza di voti.

3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare i Revisori dei Conti, la cui presenza, viene riportata a verbale nei deliberati adottati.

5. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

6. Il Sindaco è tenuto a convocare la Giunta, entro e non oltre tre giorni, quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli assessori.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

8. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti.

9. Le delibere adottate sono firmate dal Sindaco e dal Segretario della seduta.

#### CAPO IV

##### Il Sindaco

#### Articolo 44

##### Funzioni

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Delle nomine, designazioni e revoche, il Sindaco informa il Consiglio comunale